REGOLAMENTO (CEE) N. 3418/75 DEL CONSIGLIO

del 30 dicembre 1975

recante apertura, suddivisione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fichi secchi, della sottovoce ex 08.03 B della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e la Spagna, firmato a Lussemburgo il 29 giugno 1970, prevede all'articolo 2, paragrafo 1, in relazione all'articolo 9 dell'allegato I dell'accordo medesimo, l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario annuo di 200 tonnellate di fichi secchi, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, della sottovoce ex 08.03 B della tariffa doganale comune, originari della Spagna ; che, in virtù dell'articolo 9 dell'allegato I del predetto accordo, il dazio contingentale è pari al 30 % del dazio della tariffa doganale comune per il prodotto in questione ;

considerando che occorre aprire per l'anno 1976 il contingente tariffario comunitario in questione ; che, tuttavia, per l'eventualità dell'instaurazione di un altro regime preferenziale derivante da un nuovo accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna, è opportuno limitare il periodo contingentale sino alla data dell'entrata in vigore del suddetto nuovo accordo ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto di cui trattasi in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Spagna durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie del prodotto di cui trattasi in provenienza dalla Spagna, alle percentuali indicate in appresso :

	1972	1973	1974
Germania	—	—	—
Benelux	—	—	—
Francia	—	—	100 (= 1 t)
Italia	—	—	—

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni fatte da taluni membri, nonché della necessità di assicurare nella fattispecie un'equa ripartizione fra tutti gli Stati membri degli obblighi contratti nel quadro dell'accordo in oggetto, le percentuali di partecipazione iniziale al volume contingentale possono determinarsi approssimativamente come segue :

Germania	25
Benelux	25
Francia	25
Italia	25

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % del volume contingentale ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia

(1) Parere reso il 19. 12. 1975 (non apparso ancora nella GU).

utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consente ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1976 e fino alla data d'entrata in vigore di un nuovo accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna, ma al più tardi fino al 31 dicembre 1976, il dazio della tariffa doganale comune per i fichi secchi, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, della sottovoce ex 08.03 B della tariffa doganale comune, originari della Spagna, è parzialmente sospeso al 3 % nell'ambito di un contingente tariffario comunitario di 200 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte di 160 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1, viene suddivisa fra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino alla fine del periodo di cui all'articolo 1, ammontano a :

Germania	40
Benelux	40
Francia	40
Italia	40

2. La seconda parte di 40 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 1 — o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino alla fine del periodo di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva entro il 1° ottobre 1976 la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1976, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che non verrà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il 1° ottobre 1976, il totale delle importazioni del prodotto di cui trattasi, effettuate fino al 15 settembre 1976, incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche del grado di utilizzazione delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1976, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e ne precisa a tal fine l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto di cui trattasi, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto di cui trattasi sulle loro aliquote man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 dicembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. TOROS